

REGOLAMENTO (CEE) N. 1822/89 DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 1989****che modifica il regolamento (CEE) n. 3587/86 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3587/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2040/88⁽⁴⁾, ha fissato i coefficienti di adattamento che consentono di calcolare i prezzi riferiti ai prodotti con caratteristiche diverse da quelle dei prodotti scelti per la fissazione dei prezzi di base e di acquisto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 920/89 della Commissione⁽⁵⁾, ha stabilito le norme di qualità per gli agrumi, le mele e le pere; che è pertanto opportuno adeguare a tali norme le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3587/86;

considerando che, secondo l'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1035/72, per le uve da tavola, i coefficienti di adattamento sono determinati al fine di mantenere un equilibrio fra il prezzo al quale il prodotto è acquistato nel quadro dell'articolo 19 e il prezzo ottenuto dal produttore di uve nel quadro della distillazione obbligatoria dei vini ottenuti da uve da tavola;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3587/86 è modificato come segue:

1. All'allegato VIII, l'elenco delle varietà di pere a frutto grosso è sostituito dall'elenco che figura nell'allegato I al presente regolamento.
2. All'allegato IX, la lettera b), primo trattino è sostituita dal testo seguente:
• — II. 0,45 •.
3. All'allegato X, l'elenco delle varietà di mele da tavola a frutto grosso è sostituito dall'elenco che figura nell'allegato II al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 334 del 27. 11. 1986, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 179 del 9. 7. 1988, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU n. L 97 dell'11. 4. 1989, pag. 19.